



Città di Grosseto

Disposizione Sindacale N. 174
Data di registrazione 05/10/2022

OGGETTO : MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il recente notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas, che sta producendo un forte incremento dei costi a carico dell'Amministrazione che, in assenza di idonee contromisure, rischia di influire negativamente sull'equilibrio di bilancio;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva";
- l'art. 19 quater della L. n. 34 del 27/04/2022, di conversione del DL n. 17 del 01/03/2022 "Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici" che dispone che: *"al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'art. 3, c. 4, del Regolamento di cui al DPR n. 74 del 16/04/2013, non deve essere superiore, in inverno a 19°C, più 2°C di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 °C, meno 2°C di tolleranza"*;
- il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- la L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005, e s.m.i., "Disposizione in materia di energia";
- la D.G.R.T. n. 962 del 2004, "Delibera G.R., n. 815 del 27/08/2004 (Piano regionale di azione ambientale. Deliberazione Consiglio regionale n. 29/04 - Scheda n. 17 - Programma per il finanziamento progetti in tema di ecoefficienza energetica). Approvazione linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
- quanto sopra e, considerata la tipologia degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale, sarà possibile regolare lo spegnimento degli impianti compatibilmente con i limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla norma UNI EN 13201 - 2:2006, in base alla classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, "Nuovo Codice della strada";
- gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/92;

Viste:

- le competenze del Sindaco in materia;
- il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Tenuto conto altresì:

- che si prevede che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla recentissima evoluzione delle dinamiche nazionali e internazionali;

Considerato:

- che il Comune ha tra le sue priorità la programmazione, la progettazione e la realizzazione di nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli edifici comunali, nonché la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare, ecc.) e di costituzione delle cd. *Comunità energetiche*, ma che tali interventi produrranno il loro effetto solo a medio termine;

Ritenuto:

- opportuno mettere in atto azioni organizzative, informative e di controllo finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili comunali sia in uso al personale dipendente che concessi in uso ad altri EE.PP. e a terzi per finalità istituzionali;

Ciò visto e considerato:

- è necessario ed urgente adottare alcune azioni pratiche finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli immobili comunali, delle scuole, delle palestre e degli impianti di pubblica illuminazione;

Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi,

Pertanto, tutto quanto visto, premesso e considerato sopra,

ORDINA

per la gestione del calore:

- di mettere in atto azioni organizzative, informative e di controllo, finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili, nelle scuole e nelle palestre di proprietà comunale;
- di spegnere tutti gli impianti di raffrescamento a partire dalla data della presente ordinanza;
- negli immobili pubblici di proprietà comunale e negli immobili di proprietà comunale concessi in uso ad altri EE.PP. e a terzi:
 - di limitare la temperatura massima invernale a 19°C (con 2°C di tolleranza);
 - di limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento dalle ore 7.30 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
 - di limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento dalle ore 7.30 alle ore 17.00 nei giorni di martedì e giovedì;
 - di vietare l'utilizzo delle pompe di calore nei plessi già riscaldati con impianto centralizzato;
- negli immobili scolastici di proprietà comunale:
 - di limitare la temperatura massima invernale a 18°C (con 2°C di tolleranza);
 - di limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore di lezione, predisponendo lo spegnimento degli impianti mezz'ora prima del termine delle attività didattiche (dalle ore 8.00 alle ore 12.30 nelle scuole con tempo normale, e dalle ore 8.00 alle ore 15.30 nelle scuole con tempo pieno);

- di limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento nelle palestre scolastiche allo stretto necessario e non oltre le ore 19.00;

per la gestione della pubblica illuminazione:

- fatte salve altre situazioni di pubblica sicurezza, di attivare una riduzione del flusso luminoso in orario notturno (dopo le ore 23.00 nei giorni da domenica a giovedì e dopo le ore 01.00 nei giorni di venerdì e sabato) utilizzando il sistema "tutta notte/mezza notte" sui punti luce stradali, efficientati ed aggiornati tecnologicamente;
- di anticipare di 30 minuti lo spegnimento mattutino, e parallelamente ritardare di 30 minuti l'accensione serale, entro i limiti di Legge, di tutti i punti luce della pubblica illuminazione in gestione diretta dislocati sul territorio comunale;
- di spegnere in orario notturno, dopo ore 22.00 (orario invernale) e dopo le ore 24.00 (orario estivo), gli impianti di pubblica illuminazione di rinforzo (torri faro) all'interno dei principali parchi pubblici e relativi percorsi ciclo pedonali annessi; (gli orari potranno variare dopo un primo periodo di sperimentazione e verifica delle reali esigenze);
- di spegnere in orario notturno, dopo le 22.00, l'illuminazione "artistica" presente nelle piazze e negli edifici del Centro Storico;

ORDINA INOLTRE

- che nelle scuole e in tutti gli immobili comunali debbano essere osservate permanentemente le seguenti misure, in accordo con le disposizioni in tema di prevenzione COVID 19:
 - durante il periodo invernale l'areazione degli uffici e/o delle aule dovrà avvenire aprendo le finestre per 10 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi;
 - durante il periodo estivo dovrà essere limitato l'utilizzo dei condizionatori d'aria, riservandolo alle giornate ed alle ore più calde, verificando lo spegnimento degli apparecchi quando si lasciano i locali;
 - lasciando i suddetti locali dovrà essere sempre verificata, ai fini del contenimento dei consumi, la chiusura di porte e finestre e lo spegnimento degli impianti di climatizzazione, salvo particolari e comprovate esigenze;
 - lasciando i suddetti locali, ai fini del contenimento dei consumi, le luci e tutte le attrezzature elettriche dovranno essere spente, salvo particolari e comprovate esigenze;

AVVERTE E DISPONE

- che in relazione agli sviluppi del mercato energetico, che si prevede possano essere pesantemente condizionati dalla recentissima evoluzione delle dinamiche nazionali e internazionali, potranno essere adottate nel breve termine ulteriori misure di contenimento, qualora ritenute indispensabili per l'equilibrio di bilancio;
- che il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l'opportunità;
- che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n. 1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica);
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge;
- che le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art. 16 della legge 689/81 e ss.mm.ii ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, ne sia data diffusione mediante gli organi di informazione e che venga trasmesso a tutti gli uffici comunali, alla Fondazione Grosseto Cultura, all'Istituzione Le Mura, agli istituti scolastici e ai soggetti terzi che utilizzano immobili di proprietà comunale per quanto di competenza.

La presente Ordinanza viene notificata:

- a tutti i Settori del Comune di Grosseto;
- agli Istituti Comprensivi Scolastici operanti nel territorio comunale;
- alla Prefettura di Grosseto;
- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Grosseto;
- alla Società Sistema srl;
- a tutte le fondazioni, istituzioni e soggetti terzi operanti all'interno delle strutture ed edifici di proprietà comunale.

e pubblicata all'albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il Sindaco
vivarelli colonna antonfrancesco / InfoCamere
S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)